

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2394/94 della Commissione, del 3 ottobre 1994, recante modifica del regolamento (CE) n. 1559/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra e recante modifica del regolamento (CE) n. 1807/94** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2395/94 della Commissione, del 3 ottobre 1994, recante misure specifiche provvisorie in materia di concessione dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva** 5
- Regolamento (CE) n. 2396/94 della Commissione, del 3 ottobre 1994, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare 6
- Regolamento (CE) n. 2397/94 della Commissione, del 3 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 15
- Regolamento (CE) n. 2398/94 della Commissione, del 3 ottobre 1994, che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 3 ottobre 1994 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine 17
- Regolamento (CE) n. 2399/94 della Commissione, del 3 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 18
- Regolamento (CE) n. 2400/94 della Commissione, del 3 ottobre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 20
- Regolamento (CE) n. 2401/94 della Commissione, del 3 ottobre 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 22

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/656/CE :

Decisione della Commissione, del 19 settembre 1994, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 26

94/657/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 29 settembre 1994, che modifica per la quinta volta la decisione 93/144/CEE recante misure di protezione per quanto riguarda i salmoni provenienti dalla Norvegia ⁽¹⁾..... 28**

94/658/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 30 settembre 1994, che modifica la decisione 94/360/CE, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi 29**

94/659/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 30 settembre 1994, che modifica per la quarta volta la decisione 92/571/CEE recante nuove misure transitorie, necessarie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio 30**

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2394/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1994

recante modifica del regolamento (CE) n. 1559/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle uova e del pollame, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra e recante modifica del regolamento (CE) n. 1807/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3642/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1574/93, in particolare l'articolo 15,

considerando che il 30 giugno 1994 sono stati firmati tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria⁽⁶⁾ e la Romania⁽⁷⁾, dall'altra, accordi sotto forma di scambio di lettere che modificano gli accordi interinali tra la Comunità e la Bulgaria⁽⁸⁾ e la Romania⁽⁹⁾;

considerando che tali accordi sotto forma di scambio di lettere erano necessari per ovviare ai ritardi nell'applicazione alla Romania di talune concessioni agricole previste

dagli accordi interinali nonché per ovviare ai ritardi dell'entrata in vigore dell'accordo interinale con la Bulgaria; che le misure previste da detti accordi sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 1994;

considerando che il regolamento (CE) n. 1559/94 della Commissione, del 30 giugno 1994⁽¹⁰⁾, stabilisce le modalità di applicazione degli accordi interinali tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania;

considerando che è pertanto opportuno aumentare i quantitativi previsti rispettivamente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1559/94 e all'allegato II del regolamento (CE) n. 1807/94 della Commissione, del 22 luglio 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi intermedi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania⁽¹¹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1559/94 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1807/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 333 del 31. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 152 del 24. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 71.

⁽⁷⁾ GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 76.

⁽⁸⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 2.

⁽⁹⁾ GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 62.

⁽¹¹⁾ GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 49.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

A. Prodotti originari della Bulgaria

I. Riduzione del prelievo del 50 %

(in t)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	Dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
37	0207 10 51 0207 10 55 0207 10 59 0207 23 11 0207 23 19 ex 0207 39 55 ex 0207 43 15 ex 0207 39 73 ex 0207 43 53 ex 0207 39 77 ex 0207 43 63	130	140	150
38	0207 10 71 0207 10 79 0207 23 51 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 ex 0207 43 31 ex 0207 39 67 ex 0207 43 41 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 ex 0207 43 71 ex 0207 39 85 ex 0207 43 90	532	573	614

II. Riduzione del prelievo del 60 %

(in t)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	Dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
39	0207 21 10 0207 21 90	1 573,6	1 673,6	1 773,6
40	ex 0408 91 80 0408 99 80	290,8	310,8	330,8

B. Prodotti originari della Romania

I. Riduzione del prelievo del 50 %

(in t)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	Dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
42	0207 10 79 0207 23 51 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 ex 0207 43 31 ex 0207 39 67 ex 0207 43 41 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 ex 0207 43 71 ex 0207 39 85 ex 0207 43 90	143	153	163

II. Riduzione del prelievo del 60 %

(in t)

Numero del gruppo	Codice NC	Dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995	Dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996	Dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997
43	0207 10 19 0207 21 90 0207 41 51 0207 41 71 0207 41 90	1 022,2	1 092,2	1 162,2

ALLEGATO II

« ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994
37	32,50
38	217,75
39	786,80
40	145,40
43	349,85

REGOLAMENTO (CE) N. 2395/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1994

recante misure specifiche provvisorie in materia di concessione dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1875/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1994/1995, i prezzi, gli aiuti e le trattenute sugli aiuti nel settore dell'olio d'oliva, nonché il quantitativo massimo garantito⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che l'adozione del regolamento (CE) n. 1875/94 ha avuto, tra l'altro, come conseguenza la diminuzione da 39,58 a 10 ECU/100 kg dell'importo dell'aiuto al consumo per l'olio d'oliva, a decorrere dal 1° novembre 1994;

considerando che il regolamento (CE) n. 1875/94 ha previsto, all'articolo 7, la possibilità di adottare misure specifiche per risolvere i problemi temporanei derivanti dalla diminuzione di cui sopra;

considerando che tali problemi sono prevedibili, segnatamente la perturbazione del mercato che risulterà dalle pressioni esercitate sulle imprese di condizionamento affinché provvedano anteriormente al 1° novembre 1994 ad immettere sul mercato i maggiori quantitativi possibili d'olio d'oliva; che per evitare siffatta situazione è pertanto opportuno adottare misure specifiche provvisorie, ammettendo al beneficio dell'aiuto al consumo applicabile il 31 ottobre 1994 i quantitativi d'olio d'oliva condizionati e immessi sul mercato nel corso del mese di novembre 1994; che è opportuno fissare un limite per i quantitativi ammissibili riferendosi ai quantitativi usciti dall'impresa di condizionamento nel corso dei mesi di ottobre e novembre degli ultimi due anni;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi di olio d'oliva condizionati e immessi sul mercato nel corso del mese di novembre 1994 conformemente all'articolo 4 e rispettivamente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio⁽²⁾ beneficiano dell'aiuto al consumo applicabile il 31 ottobre 1994, entro i limiti di cui al paragrafo 2.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono limitati, per ciascuna impresa di condizionamento, alla media mensile dei quantitativi usciti dall'impresa conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3089/78 nel corso dei mesi di ottobre e di novembre degli ultimi due anni.

Tuttavia, per le imprese di condizionamento che hanno iniziato l'attività dopo il 1° ottobre 1992, i quantitativi sono limitati alla media mensile dei quantitativi usciti dalle imprese a partire dalla data del riconoscimento fino a tutto agosto 1994.

3. Il disposto del paragrafo 1 si applica esclusivamente ai quantitativi di olio d'oliva prodotto al più tardi nel corso della campagna 1993/1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 2396/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 1994****relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 9 015 t di olio vegetale ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 ⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano ;

considerando che, tenendo conto dei piccoli quantitativi da fornire, del modo di condizionamento e della moltitudine di destinazioni delle forniture è opportuno dare ai concorrenti la facoltà di indicare, per una data partita, due

porti di imbarco eventualmente non appartenenti alla stessa zona portuale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio vegetale da fornire al beneficiario indicato negli allegati conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Per le partite A, B, C e D in deroga all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2200/87, nell'offerta possono essere indicati due porti di imbarco non necessariamente appartenenti alla stessa zona portuale.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTI A, B e C

1. **Azioni n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1993 + 1994.
3. **Beneficiario (2)**: Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 nl euron].
4. **Rappresentante del beneficiario (10)**: GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.a).
8. **Quantitativo globale**: 2 775 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 3 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (6) (9)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3.
 - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.
 - Iscrizioni in inglese (A 1 - A 3 + A 9 - A 11 + B 2 - B 7 + C 6 + C 8 - C 10 + C 21 + C 22), portoghese (C 1 - C 4 + C 7 + C 20), francese (A 7 + A 8 + A 12 + B 1 + C 5 + C 11 - C 19) e spagnolo (A 4 - A 6 + A 13 + A 14).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 5 al 25. 12. 1994.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4)**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 18. 10. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 11. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 26. 12. 1994 al 15. 1. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**: Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

LOTTO D

1. **Azione n. (1)**: vedi allegato II.
2. **Programma**: 1994.
3. **Beneficiario (2)**: EuronAid PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel. (31-70) 33 05 757; telefax 36 41 701; telex 30960 nl euron].
4. **Rappresentante del beneficiario (10)**: GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato II.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di girasole raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1.b).
8. **Quantitativo globale**: 90 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 1 (vedi allegato II).
10. **Condizionamento e marcatura (8) (9)**: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3.
 - Scatole metalliche di 5 litri, senza separatori incrociati.
 - Iscrizioni in francese (D2 + D3) e inglese (D1).
 - Iscrizioni supplementari: « Expiry date » (D1); « Date d'expiration » (D2 + D3).
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mobilitazione d'olio di girasole raffinato prodotto nella Comunità, a condizioni che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 21. 11. all'11. 12. 1994.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4)**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 18. 10. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 11. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 12. 12. 1994 all'1. 1. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1)**:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur T. Vestergaard
Bâtiment Loi 120, bureau 7/46
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

LOTTI E, F, G

1. **Azioni n. (1):** 1657/93 (E); 535/94 (F); 537/94 (G).
2. **Programma:** 1993 + 1994.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma; tel. (39-6) 57 97; telex 626675 I WFP.
4. **Rappresentante del beneficiario:** GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Namibia (E); Eritrea (F); Etiopia (G).
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.1.a).
8. **Quantitativo globale:** 3 000 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 3 (E: 1 000 t; F: 1 000 t; G: 1 000 t).
10. **Condizionamento e marcatura (8) (12):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
 - Scatole metalliche da 5 litri senza separatori incrociati.
 - Iscrizioni in inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 5 al 25. 12. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 18. 10. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 11. 1994, ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 26. 12. 1994 al 15. 1. 1995.
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

LOTTO H

1. **Azione n. (1):** 1745/93.
2. **Programma:** 1993.
3. **Beneficiario (2):** Perù.
4. **Rappresentante del beneficiario:** Fondo de contravalor Perù — Comunidad Europea. Emilio Caveneña n° 329-of. 301, San Isidro — Lima 27 (Perù) — telefax: 41 56 52.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Perù.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, IIIA.1.a).
8. **Quantitativo globale:** 2 150 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1 [in 2 parti (H1: 1 720 T; H2: 430 T)].
10. **Condizionamento e marcatura (3) (1):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 IIIA.2.1, IIIA.2.3 e IIIA.3 — Fusti metallici
Indicazioni in spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** H1: El Callao; H2: Païta.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 28. 11. all'11. 12. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 22. 1. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (4):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 18. 10. 1994, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 11. 1994, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 19. 12. 1994 all'1. 1. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: 12. 2. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles; telex 22037/25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

LOTTO I

1. **Azione n. (1):** 766/94.
2. **Programma:** 1994.
3. **Beneficiario (2):** Kenia.
4. **Rappresentante del beneficiario:** World Food Programme — for the attention of Capt. Dunn, Securicor Building, Moi avenue, P.O. Box 90194 — Mombasa (Kenya) — Tel: 222722/314092 — telefax: 314092.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Kenia.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.1 a).
8. **Quantitativo globale:** 1 000 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (7):** vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, III.A.2.1), III.A.2.3 e III.A.3.
Scatole metalliche da 5 litri, senza separatori incrociati di cartone.
Indicazioni in inglese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Mombasa.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 28. 11 all'11. 12. 1994.
18. **Data limite per la fornitura:** 8. 1. 1995.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (8):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 18. 10. 1994, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 11. 1994, entro e non oltre le ore 12 (ora di Bruxelles);
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto d'imbarco: dal 19. 12. 1994 all'1. 1. 1995;
 - c) data limite per la fornitura: 29. 1. 1995.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e la cauzioni di gara (1):**
Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 120, bureau 7/46, Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles [telex AGREC 22037 B o 25670 B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (²) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- Il certificato di radioattività deve essere debitamente autenticato per i seguenti paesi: Sudan (B3 + B7) e Egitto (D1).
- D1: Il certificato di radioattività e il certificato di origine devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica nel paese d'origine della merce.
- (⁴) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (⁵) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- Lotto H: Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: Av. Paseo de la República, 3755-5° Piso, San Isidro, Lima 27, tel. (51-14) 40 30 97; telefax: 40 97 63.
- (⁶) I cartoni sono impilati su pallet di legno (pino, abete o pioppo) delle dimensioni massime di 1 200 × 1 400 mm, con le seguenti caratteristiche:
- 4 vie, non reversibili, con alette;
 - tavolato superiore costituito di 7 assi almeno, larghezza 100 mm, spessore 22 mm;
 - tavolato inferiore costituito di 3 assi, larghezza 100 mm, spessore 22 mm;
 - 3 traverse, larghezza 100 mm, spessore 22 mm;
 - 9 spessori delle dimensioni minime di 100 × 100 × 78 mm.
- Il carico di ogni pallet è avvolto in plastica retrattile dello spessore minimo di 150 micron (« shrink wrapping » o « stretch wrapping »).
- Gli strati di cartoni sono separati tra loro da pannelli di compensato.
- I cartoni sono protetti da 4 rinforzi angolari (35 × 35 mm) di cartone dello spessore minimo di 3 mm, applicati sui quattro spigoli superiori.
- Il tutto è legato, nelle tre direzioni, da 2 fascette di nylon larghe almeno 15 mm e munite di fibbie di plastica.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario. (D: + data di scadenza).
- (⁸) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara. Gli strati di cartoni (ogni terzo strato) dovranno essere separati tra loro da pannelli duri (« hard board ») (min. 2 300 × 610 × 3 mm).
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁹) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: « la dicitura "Comunità europea" ».
- (¹⁰) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a: Willis Corroon Scheuer, PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
- (¹¹) In deroga al disposto della GU n. C 114: fusti metallici di 190-200 l/k.
- Lo spessore della lamiera dei fusti deve essere minimo di 10 decimi di millimetro per il coperchio, di 9 decimi di millimetro per le pareti e di 10 decimi di millimetro per il fondo (10/9/10).
- (¹²) Lotto E: Disposti in contenitori di 20 piedi.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino
A	1 005	A 1: 15	1746/93	India
		A 2: 15	1747/93	India
		A 3: 90	1748/93	India
		A 4: 90	582/94	Perú
		A 5: 15	583/94	Perú
		A 6: 30	681/94	República Dominicana
		A 7: 165	682/94	Haiti
		A 8: 165	683/94	Vietnam
		A 9: 75	684/94	India
		A 10: 60	685/94	India
		A 11: 60	804/94	India
		A 12: 165	805/94	Haiti
		A 13: 30	806/94	Perú
		A 14: 30	807/94	Perú
B	1 035	B 1: 15	577/94	Djibouti
		B 2: 600	578/94	Eritrea
		B 3: 15	579/94	Sudan
		B 4: 90	679/94	Ethiopia
		B 5: 15	808/94	Ethiopia
		B 6: 75	809/94	Ethiopia
		B 7: 225	810/94	Sudan
C	735	C 1: 30	1720/93	Moçambique
		C 2: 15	1721/93	Moçambique
		C 3: 15	1722/93	Moçambique
		C 4: 30	575/94	Moçambique
		C 5: 30	576/94	Burundi

Lote	Cantidad total (en toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas)	Acción nº	País de destino
Parti	Totalmængde (i tons)	Delmængde (i tons)	Aktion nr.	Bestemmelsesland
Partie	Gesamtmenge (in Tonnen)	Teilmengen (in Tonnen)	Maßnahme Nr.	Bestimmungsland
Παρτίδα	Συνολική ποσότητα (σε τόνους)	Μερικές ποσότητες (σε τόνους)	Δράση αριθ.	Χώρα προορισμού
Lot	Total quantity (in tonnes)	Partial quantities (in tonnes)	Operation No	Country of destination
Lot	Quantité totale (en tonnes)	Quantités partielles (en tonnes)	Action nº	Pays de destination
Lotto	Quantità totale (in tonnellate)	Quantitativi parziali (in tonnellate)	Azione n.	Paese di destinazione
Partij	Totale hoeveelheid (in ton)	Deelhoeveelheden (in ton)	Maatregel nr.	Land van bestemming
Lote	Quantidade total (em toneladas)	Quantidades parciais (em toneladas)	Acção nº	País de destino
		C 6 : 15	580/94	Liberia
		C 7 : 45	581/94	Guiné Bissau
		C 8 : 30	669/94	Zambia
		C 9 : 75	670/94	Zambia
		C 10 : 150	671/94	Zambia
		C 11 : 15	672/94	Madagascar
		C 12 : 15	673/94	Madagascar
		C 13 : 15	674/94	Madagascar
		C 14 : 15	675/94	Madagascar
		C 15 : 15	676/94	Madagascar
		C 16 : 30	677/94	Madagascar
		C 17 : 30	678/94	Madagascar
		C 18 : 30	680/94	Togo
		C 19 : 75	811/94	Niger
		C 20 : 15	812/94	Angola
		C 21 : 30	813/94	Liberia
		C 22 : 15	814/94	Sierra Leone
D	90	D 1 : 45	801/94	Egypt
		D 2 : 15	802/94	Algérie
		D 3 : 30	803/94	Algérie

REGOLAMENTO (CE) N. 2397/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2330/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 settembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.⁽⁶⁾ GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,49 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,49 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,49 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,49 ⁽¹⁾
1701 91 00	40,63
1701 99 10	40,63
1701 99 90	40,63 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 2398/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 1994****che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate il 3 ottobre 1994 per gli scambi con la Spagna nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1112/93 della Commissione, del 6 maggio 1993, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3810/91 e (CEE) n. 3829/92⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 936/94⁽²⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS in settembre e ottobre 1994;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare le misure conservative che si rivelino necessarie qualora la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo per la campagna di commercializzazione in corso o per una parte di essa;

considerando che i quantitativi contenuti nelle domande di titolo presentate il 3 ottobre 1994 appaiono talmente

cospicui da comportare il rischio di gravi perturbazioni sul mercato degli animali vivi; che occorre pertanto, a titolo di misura conservativa, rilasciare titoli limitatamente ad una percentuale determinata dei quantitativi oggetto delle domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride:

- 1) Le domande di titoli MCS presentate il 3 ottobre 1994 e trasmesse alla Commissione sono accettate limitatamente al 58 % per la Spagna;
- 2) le domande di titoli MCS possono nuovamente essere presentate a decorrere dal 26 ottobre 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1994, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 2399/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1937/94 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 30 settembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1937/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ^(*)
0709 90 60	92,47 ^(?) ^(?)
0712 90 19	92,47 ^(?) ^(?)
1001 10 00	19,60 ⁽¹⁾ ^(?) ⁽¹¹⁾
1001 90 91	58,52
1001 90 99	58,52 ^(?) ⁽¹¹⁾
1002 00 00	106,39 ⁽⁶⁾
1003 00 10	91,75
1003 00 90	91,75 ^(?)
1004 00 00	91,89
1005 10 90	92,47 ^(?) ^(?)
1005 90 00	92,47 ^(?) ^(?)
1007 00 90	95,54 ⁽⁴⁾
1008 10 00	32,08 ^(?)
1008 20 00	39,63 ⁽⁴⁾ ^(?)
1008 30 00	2,91 ^(?)
1008 90 10	(?)
1008 90 90	2,91
1101 00 00	119,93 ^(?)
1102 10 00	186,95
1103 11 10	65,17
1103 11 90	141,69
1107 10 11	115,05
1107 10 19	88,71
1107 10 91	174,20 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	132,91 ^(?)
1107 20 00	153,09 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

REGOLAMENTO (CE) N. 2400/94 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 1994
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le
farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1938/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 30

settembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	10	11	12	1
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	10,72
1001 90 99	0	0	0	10,72
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	15,01
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	10	11	12	1	2
1107 10 11	0	0	0	19,08	19,08
1107 10 19	0	0	0	14,26	14,26
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 2401/94 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 1994****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2358/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2358/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2358/94, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁷⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1994, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
0709 90 60 000	—	—	1007 00 90 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1008 20 00 000	—	—
1001 10 00 200	—	—	1101 00 00 100	01	25,00
1001 10 00 400	01	0	1101 00 00 130	01	24,00
1001 90 91 000	—	—	1101 00 00 150	01	22,00
1001 90 99 000	03	13,00	1101 00 00 170	01	21,00
	02	10,00	1101 00 00 180	01	20,00
1002 00 00 000	03	13,00	1101 00 00 190	—	—
	02	10,00	1101 00 00 900	—	—
1003 00 10 000	—	—	1102 10 00 500	01	50,00
1003 00 90 000	03	37,00	1102 10 00 700	—	—
	02	10,00	1102 10 00 900	—	—
1004 00 00 200	—	—	1103 11 10 200	01	0 (3)
1004 00 00 400	—	—	1103 11 10 400	01	0 (3)
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1005 90 00 000	03	48,00	1103 11 90 200	01	0 (3)
	02	0	1103 11 90 800	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

(3) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 2402/94 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 1994
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2359/94 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 ottobre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 255 dell'1. 10. 1994, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 ottobre 1994, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		10	11	12	1	2	3	4
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 900	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 1994

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(94/656/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 settembre 1994, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° ottobre 1994, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 57 242 t, fissato dal regolamento (CE) n. 578/94 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁶⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 settembre 1994, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 220,00 t originarie del Botswana,
- 105,00 t originarie del Madagascar,
- 129,50 t originarie dello Zimbabwe,
- 230,00 t originarie della Namibia;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 74 del 17. 3. 1994, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

Francia :

— 15,00 t originarie del Madagascar ;

Paesi Bassi :

— 200,00 t originarie del Botswana,
— 30,00 t originarie del Madagascar,
— 52,00 t originarie della Namibia ;

Regno Unito :

— 300,00 t originarie del Botswana,
— 95,00 t originarie dello Swaziland,
— 750,00 t originarie dello Zimbabwe,
— 350,00 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di ottobre 1994 possono essere

presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

Botswana :	8 101,00 t
Kenia :	142,00 t
Madagascar :	6 351,72 t
Swaziland :	2 721,00 t
Zimbabwe :	1 830,50 t
Namibia :	3 293,00 t

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1994

che modifica per la quinta volta la decisione 93/144/CEE recante misure di protezione per quanto riguarda i salmoni provenienti dalla Norvegia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/657/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che la Commissione, in seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia, ha vietato con decisione 93/144/CEE⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/452/CE⁽⁶⁾, l'importazione di salmoni della specie *Salmo salar*, vivi o macellati e non eviscerati, originari della Norvegia;

considerando che è necessario prolungare la validità di tale misura per poter valutare, alla luce delle informazioni disponibili, l'evoluzione della malattia in Norvegia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 della decisione 93/144/CEE è sostituito dal seguente:

« Articolo 3

La presente decisione verrà riesaminata prima del 31 marzo 1995 alla luce dell'evoluzione dell'anemia infettiva del salmone in Norvegia. »

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

(2) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

(3) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(4) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(5) GU n. L 56 del 9. 3. 1993, pag. 48.

(6) GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 10.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

che modifica la decisione 94/360/CE, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi

(94/658/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, punto 3,

considerando che l'articolo 8, punto 3 della direttiva 90/675/CEE del Consiglio autorizza una riduzione nella frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi;

considerando che, con decisione 94/360/CE⁽³⁾, la Commissione ha adottato misure atte a ridurre la frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi; che le nuove frequenze si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1994, previo riesame delle stesse sulla base degli esiti di tutti i controlli eseguiti sulle partite di prodotti importati;

considerando che le condizioni di importazione dei prodotti devono essere ulteriormente armonizzate;

considerando che la revisione delle frequenze di cui all'articolo 3, paragrafo 3 richiede, da parte degli Stati membri, una maggiore esperienza in fatto di controlli sui prodotti importati; che risulta pertanto necessario posticipare al 1° marzo 1995 la data di applicazione delle frequenze e al 1° gennaio 1995 il termine per la prima presentazione da parte degli Stati membri degli esiti dei controlli svolti;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 94/360/CE è modificata come segue:

- all'articolo 3, paragrafo 1, la data del « 1° settembre 1994 » è sostituita dal « 1° gennaio 1995 »;
- all'articolo 3, paragrafo 3, la data del « 1° ottobre 1994 » è sostituita dal « 1° marzo 1995 »;
- all'articolo 7, la data del « 1° ottobre 1994 » è sostituita dal « 1° marzo 1995 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 158 del 25. 6. 1994, pag. 41.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

che modifica per la quarta volta la decisione 92/571/CEE recante nuove misure transitorie, necessarie per agevolare il passaggio al regime di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio

(94/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 30,

considerando che la direttiva 90/675/CEE organizza un nuovo regime di controllo veterinario per i prodotti provenienti dai paesi terzi e introdotti nella Comunità;

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 92/399/CEE⁽³⁾ e la decisione 92/571/CEE⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/186/CE⁽⁵⁾, relative a talune misure transitorie per agevolare il passaggio al nuovo sistema di controllo veterinario previsto dalla direttiva 90/675/CEE; che tali misure scadono il 30 settembre 1994;

considerando che è necessario prevedere nuove misure transitorie per facilitare la graduale attuazione del regime istituito dalla direttiva 90/675/CEE;

considerando che per i prodotti armonizzati è opportuno che tutti i controlli avvengano ai posti d'ispezione situati alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario specificare il posto dove avverranno le prove di identità e fisiche sui prodotti trasportati per via marittima o aerea;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/571/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 sarà sostituito dal seguente testo:

« Articolo 1

I termini dell'articolo 8 della direttiva 90/675/CEE si applicheranno ai prodotti per cui decisioni comunitarie sono state prese per stabilire:

- un elenco di paesi terzi approvati,
- un elenco di stabilimenti approvati (salute animale e salute pubblica), e
- un certificato modello (salute animale e salute pubblica). »

2) All'articolo 3 viene aggiunto il seguente paragrafo:

« Nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 90/675/CEE, i controlli materiali e d'identità sono eseguiti al posto d'ispezione frontaliere di destinazione preselezionato a condizione che i prodotti, trasportati per via marittima o aerea, non vengano scaricati o trasbordati nella zona doganale dell'aeroporto o del porto di arrivo per essere inoltrati al posto d'ispezione frontaliere di destinazione preselezionato. »

3) All'articolo 8, la data « 30 settembre 1994 » è sostituita dalla data « 28 febbraio 1995 ».

4) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 16. 12. 1992, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 98.